

**REGOLAMENTO**  
**PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI**  
**RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E**  
**RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE DEI FABBRICATI**  
**CONFINANTI CON LE PUBBLICHE VIE.**

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 02.04.1996, con deliberazione n. 20.

Modificato dal Consiglio comunale in seduta del 26.09.1996, con deliberazione n. 67.

Modificato dal Consiglio comunale in seduta del 18.05.1998, con deliberazione n. 25.

Modificato ed integrato dal Consiglio comunale in seduta del 29.06.1998, con deliberazione n. 36.

Modificato e sostituito dal Consiglio comunale in seduta del 15.05.2012, con deliberazione n. 25.

# **TITOLO I**

## **NORME INTRODUTTIVE**

### **ART. 1**

#### **Finalità ed obiettivi**

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi alle persone fisiche proprietarie degli edifici siti nel centro abitato del Comune di Aldeno, al fine della riqualificazione dei fronti edilizi mediante interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione delle facciate confinanti con le pubbliche vie.

## **TITOLO II**

### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI FRONTI EDILIZI E DELLE FACCIATE**

#### **ART. 2**

##### **Interventi ammissibili ai benefici**

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente Regolamento le spese occorrenti per i seguenti interventi sulle facciate degli edifici siti nel centro abitato del Comune come individuato nel precedente art. 1:

- rifacimento degli intonaci esterni;
- tinteggiatura e pulitura delle facciate e dei loro elementi esterni, ivi comprese le gronde.

Sono ammissibili ai benefici anche le superfetazioni oggetto di interventi di riqualificazione complessiva con l'edificio principale previa valutazione dei requisiti da parte della C.E.C., che esprime parere obbligatorio.

2. Sono comunque esclusi gli interventi già assistiti da altre agevolazioni finanziarie pubbliche.
3. Gli interessati debbono esplicitamente dichiarare nella domanda che l'intervento per il quale si richiede il contributo non è già assistito da altro finanziamento pubblico.

#### **ART. 3**

##### **Domande per l'accesso ai benefici**

1. La domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento va presentata al Comune su apposito modulo nel periodo dell'anno indicato all'art. 4, e comunque prima dell'inizio dei lavori, da parte dei soggetti titolari della Concessione Edilizia e/o Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A.) per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. Qualora nello stesso edificio vi siano più proprietari, per accedere al contributo è necessaria la domanda sottoscritta da tutti i comproprietari ed il finanziamento sarà erogato in proporzione alla quota di proprietà di ciascuno.

#### **ART. 4**

##### **Esame delle domande e formazione della graduatoria**

1. Le domande per l'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento vengono esaminate dalla Giunta comunale, a seguito di una dichiarazione dell'ufficio tecnico attestante che gli interventi rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 2 o che possiedono i requisiti di cui all'art. 5, secondo comma.
2. Le domande vanno presentate dal 1 gennaio fino al 30 settembre di ogni anno e verranno valutate nel trimestre successivo e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della domanda. L'ammissione al contributo ed il relativo importo verrà comunicato all'interessato e l'erogazione avverrà l'anno successivo alla presentazione della domanda compatibilmente con l'avvenuta esecutività del bilancio di previsione comunale. Nella documentazione per l'ammissione al contributo l'interessato dovrà inserire la documentazione relativa all'ICEF. ~~e~~ ~~presenti un indicatore compreso nel limite dello 0,31.~~

#### **ART. 5**

##### **Intervento finanziario**

1. La spesa massima ammissibile viene fissata, per ogni singolo intervento, in euro 15.000,00=.
2. Nel caso di edifici di particolare interesse storico - paesaggistico o sui quali sia iscritto vincolo di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137", o per comprovata e documentata complessità dell'intervento dovuta alla particolare vetustà o al degrado dell'immobile, la Giunta comunale può eccezionalmente derogare da detto limite elevandolo fino ad un massimo di 20.000,00= euro ove sussista disponibilità economica al termine dell'esercizio finanziario ad avvenuta evasione delle richieste ordinarie presentate.
3. Sull'importo dichiarato ammissibile dall'ufficio tecnico comunale, la Giunta stabilisce il contributo in conto capitale da assegnare nella misura del 40% della spesa se l'indicatore ICEF risulta essere di valore fino a 0,15, nella misura del 35% della spesa se l'indicatore ICEF risulta compreso tra un valore superiore a 0,15 e fino a 0,30 e nella misura del 25% della spesa se l'indicatore ICEF risulta superiore a 0,30.
4. Le domande sono valutate assegnando la priorità sulla base dei seguenti elementi:
  - a) completezza dell'intervento previsto rispetto alle dimensioni della facciata;
  - b) presenza nella facciata, di significativi elementi storico - artistici, quali affreschi o decorazioni, dei quali sia previsto il restauro;
  - c) contiguità dell'edificio oggetto dell'intervento rispetto ad altri edifici per i quali sia stata presentata domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento o che comunque siano già stati oggetto di interventi di restauro;
  - d) localizzazione dell'edificio sulla viabilità principale.
5. In caso di parità di requisiti si considera l'ordine cronologico delle domande.  
Nel bilancio di previsione annuale è stabilito il budget previsto a finanziamento degli interventi richiesti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie complessive per l'esercizio.
6. Le domande presentate nei termini previsti e non finanziabili per la mancanza di fondi, saranno ritenute valide l'anno successivo, salvo il reperimento di risorse aggiuntive in corso d'anno.

#### **ART. 6**

##### **Erogazioni**

1. L'erogazione dei benefici finanziari è subordinato alla condizione che l'intervento di risanamento delle facciate sia eseguito a perfetta regola d'arte.

2. La necessità che l'intervento sia eseguito secondo quanto indicato al comma precedente è portata a conoscenza dell'Amministrazione ai beneficiari unitamente alla comunicazione di avvenuto finanziamento.

3. Il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo è assunto dalla Giunta comunale dopo la comunicazione da parte del richiedente di "fine lavori" e previo accertamento della regolare esecuzione e della spesa sostenuta, adeguatamente documentata. I prezzi di riferimento relativi agli interventi, ammissibili a contributo, sono determinati sulla base dell'elenco prezzi redatto annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 13 della L.P. 10.09.1993 n. 26.

4. L'erogazione dei contributi viene concessa esclusivamente a persone fisiche. Il richiedente non potrà ottenere altro contributo se non decorsi dieci anni dall'erogazione del primo contributo.

#### **ART. 7** **Vigilanza**

1. Al fine di garantire una corretta gestione delle risorse pubbliche messe a disposizione, l'amministrazione dispone di poteri di vigilanza sull'intervento ammesso e adotta un provvedimento di conferma del contributo.

#### **ART. 8** **Perdite dei benefici**

1. Qualora l'intervento non sia eseguito a regola d'arte ovvero non risulti conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, viene adottato dalla Giunta comunale provvedimento di revoca del beneficio.
2. Qualora l'intervento sia eseguito parzialmente rispetto all'intervento ammesso, il beneficio del Comune sarà erogato solamente a completamento dell'intervento ammesso.

## **TITOLO III** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 9** **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme del Regolamento Edilizio e delle Leggi vigenti.

#### **ART. 10** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce da detta data il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 2 aprile 1996, modificato con deliberazioni consiliari n. 67 del 26.09.1996 e n. 25 del 18 maggio 1998 e modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 36 del 29 giugno 1998.

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 02.04.1996, con deliberazione n. 20.

Modificato dal Consiglio comunale in seduta del 26.09.1996, con deliberazione n. 67.

Modificato dal Consiglio comunale in seduta del 18.05.1998, con deliberazione n. 25.

Modificato ed integrato dal Consiglio comunale in seduta del 29.06.1998, con deliberazione n. 36.

Modificato e sostituito dal Consiglio comunale in seduta del 15.05.2012, con deliberazione n. 25.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Paolo Chiarenza

---

Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L per dieci giorni consecutivi dal 17 maggio 2012 al 27 maggio 2012.

Aldeno, 17 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Paolo Chiarenza

---

Divenuto esecutivo il 28 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Paolo Chiarenza